



COMUNE DI MASI

35040 - PROVINCIA DI PADOVA

Piazza Libertà n. 1-3 – Tel. 0425-591130 – Fax 0425-591140 – Partita I.V.A. 01931960288 – Cod Fisc. 82001470283

COPIA

Deliberazione N. 27

In data 23-12-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria di Prima convocazione - seduta **Pubblica**

O G G E T T O

RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **19:00**, nella residenza municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

		INGIUST.
GALASSINI COSIMO	Presente	
BURATO LARA	Presente	
CASAROTTI EMANUELE	Presente	
Faccioli Elisa	Presente	
FACCIN MARTINO	Presente	
Casarotti Michele	Presente	
TROMBIN PAOLO	Presente	
Zanetti Jessica	Presente	
BALBO GIULIANA	Presente	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luca Morabito.

Il SINDACO COSIMO GALASSINI, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

EMANUELE CASAROTTI

Michele Casarotti

GIULIANA BALBO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Deliberazione N. 27 del 23-12-2019

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco, che illustra la proposta, precisando che l'unica società partecipata dal Comune è Acque Venete S.p.A., per una quota pari allo 0,59%. Il Comune, a sua volta, partecipa indirettamente alle società Centro Veneto Gestione Acque, Ateco e Pronet S.r.l., essendo queste ultime partecipate in via diretta al 100% da Acque Venete.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";
- se ricorrono le condizioni, previste dallo stesso TU, che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;**
 - delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;**

- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;**
- **il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;**
 - **in particolare, i limiti ed anni di riferimento sono i seguenti:**
 - per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;**
 - il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);**
 - l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
 - per tale ipotesi, l'articolo 26 comma 12-quater differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che **gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili**, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
 - infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;
- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 30.09.2017 con deliberazione n. 19,
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, dall'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute e dalle analisi e valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute, emerge n. 1 partecipazione diretta, e precisamente:
 - 1. ACQUEVENETE S.p.a. con una quota del 0,59%;

Il comune è socio con una quota dello 0,59%, pari a € 1.524.861,00, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 16/03/2017 divenuta definitiva con atto notarile del 09/11/2017; – (ex- Centro Veneto Servizi).

Forma giuridica società per azioni; oggetto sociale: progettazione, costruzione di impianti connessi al ciclo integrato delle acque, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, etc.; sede in Monselice (PD), via C. Colombo n. 29/A; codice fiscale e partita IVA: 00064780281; numero rappresentanti del comune: nessuno; trattamento economico dei componenti il CDA: € 70.643,00 lordi mensili; onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio del Comune: nessuno.

L'attività di ACQUE VENETE S.p.a. riguarda i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in tutte le loro fasi concernenti l'attingimento dell'acqua grezza, la potabilizzazione, la distribuzione, nonché il trattamento delle acque reflue.

ACQUE VENETE S.p.a. nasce il 09/11/2017 in seguito alla fusione dei seguenti Centro Veneto Servizi S.p.A. e POLESINE ACQUE S.p.a..

Comuni gestiti: 108

Popolazione 515.000 abitanti

Superficie territoriale 3.164 Km²

Estensione reti idriche 7.145 Km

Estensione reti fognarie 3.035 Km

Impianti di acquedotto 14

Impianti di depurazione 107

Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri, di cui uno è presidente.

Lo statuto sociale contempla l'affidamento della gestione "*in house*" a ACQUE VENETE S.p.a. da parte dell'Autorità d'Ambito Bacchiglione e dei Consigli di Bacino, sino al 2026. Rientra pertanto nell'attività della Società la gestione degli impianti di potabilizzazione delle reti idriche, fognarie e degli impianti di depurazione dislocati sul territorio dei Comuni soci.

Visto quanto sopra, l'Amministrazione conferma quanto già stabilito con deliberazione di C.C. n. 31 del 28.12.2018 in ordine al mantenimento delle partecipazioni in tali società, in quanto svolgono attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016.

Infatti, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016:

Acque Venete Spa è società avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e, nello specifico, svolge attività di cui al comma 2 lettera a): produzione di un servizio di interesse generale.

Preso pertanto atto delle partecipazioni del Comune, in applicazione dei criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, e in particolare dall'art. 20 del TU;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n.9 consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di approvare l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Masi detiene partecipazioni, dirette o indirette, come illustrato nelle premesse e, relativamente alle partecipazioni indirette, nell'allegato sub A) alla presente deliberazione;
2. che la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate dal Comune;

3. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO (ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267) Masi, li 19-12-2019	Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica, sull'argomento in oggetto e si esprime pertanto il seguente parere: Favorevole IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Luca Morabito
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO (ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267) Masi, li 19-12-2019	In relazione alla regolarità contabile, si esprime il seguente parere: Favorevole IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Elia Boldrin

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Luca Morabito

IL PRESIDENTE

F.to COSIMO GALASSINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Io sottoscritto Messo Comunale attesto che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'albo pretorio reg. n. _____ ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Masi, li _____

IL MESSO COMUNALE

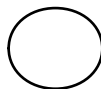
F.to ALESSIA LISSANDRIN

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Masi, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca Morabito



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

SI CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Masi, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Luca Morabito

